

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 847

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MARINUCCI MARIANI e RIVIERA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 DICEMBRE 1992

Riassetto delle circoscrizioni provinciali degli Abruzzi

INDICE

Relazione	Pag.	3
Disegno di legge	»	8

ONOREVOLI SENATORI. - L'iniziativa di sottoporre all'approvazione del Parlamento il riassetto complessivo delle circoscrizioni provinciali degli Abruzzi intende affermare la necessità di dare alla Regione possibilità di sviluppo economico-sociale e culturale più equilibrato.

Gli Abruzzi, con quattro province di cui tre sulla costa ed una nell'interno, estesa su quasi metà del territorio regionale (46.64 per cento), sono fortemente squilibrati sul piano dell'assetto amministrativo provinciale.

A tale squilibrio contribuisce notevolmente anche la localizzazione dei capoluoghi delle attuali province, tutti situati nella metà nord della Regione.

Ciò ha favorito, nelle aree interne, fenomeni di spopolamento, di dissesto idrogeologico e di degrado delle testimonianze storico-urbane conseguenti all'abbandono delle montagne ed ha contribuito a determinare, in quelle costiere, fenomeni di congestione urbana con assai gravi problemi di impatto ambientale e di traffico nord-sud lungo tutto il litorale e con altrettanto gravi problemi di inquinamento dei fiumi e del mare Adriatico.

Nell'area omogenea della Val Pescara il controllo e la risoluzione di tali fenomeni e la gestione di un'area fortemente urbanizzata sono resi più problematici dalle numerose difficoltà di programmazione e di raccordo delle azioni amministrative dovute all'assurda compresenza di due province.

Il governo del territorio, reso possibile dalle nuove funzioni che la riforma assegna alle province ed alle città metropolitane in materia di urbanistica, trasporti, ambiente e pianificazione, è determinante per realizzare uno sviluppo più equilibrato della Regione.

Inoltre, l'istituzione dei parchi nazionali del Gran Sasso-Monti della Laga e della Maiella esalterà le nuove funzioni ambientali delle province, in particolare dell'area del Centro Abruzzo interessata dai tre parchi nazionali e da quello regionale del Sirente-Velino.

La Regione abruzzese con le attuali circoscrizioni provinciali presenta un vistoso squilibrio montagna-costa oltre a quello nord-sud.

Tracciando un asse parallelo alla costa si può nettamente osservare lo squilibrio tra l'area montana interna con una sola provincia e la costa con tre province; se si traccia il parallelo mediano si può osservare uno squilibrio maggiore: i capoluoghi di provincia sono tutti localizzati a nord (si veda la cartina n. 1, allegata alla relazione).

Nelle passate legislature sono state presentate diverse proposte e disegni di legge che hanno messo in evidenza il disagio delle popolazioni di ampi territori abruzzesi emarginate dai processi di sviluppo economico e sociale e sottorappresentate nelle istituzioni politico-amministrative.

Ora è necessario affrontare il problema in modo organico e proporre, per l'insieme della Regione, una riorganizzazione delle circoscrizioni provinciali.

Si propone un riassetto complessivo degli Abruzzi che si basi sull'omogeneità delle aree sia sul piano orografico che su quello socio-economico.

Inoltre, proprio in relazione a tale criterio, è opportuno riaggregare agli Abruzzi una parte del territorio passato al Lazio al momento della istituzione della provincia di Rieti nel 1927, ed esattamente riaggregare all'Aquilano i circondari di Amatrice e di Antrodoco ed alla Marsica il comune di Borgorose.

Questo è possibile dal momento che in passato i comuni di quelle aree espressero tale necessità, mentre il riassetto della regione Lazio, a seguito della istituzione dell'Area metropolitana di Roma, ne offre l'opportunità.

La proposta di riassetto delle circoscrizioni provinciali avrebbe come conseguenza quella di dare maggiore rappresentanza politica ed istituzionale al sud della Regione ed alla sua parte montana e riconoscerebbe l'unità, ormai consolidata, del tessuto urbano, economico, sociale e culturale dell'area Chieti-Pescara attraverso l'istituzione della relativa città metropolitana.

Inoltre, il riassetto delle circoscrizioni giudiziarie e quello dei collegi senatoriali previsto da altre iniziative di riforma (si vedano, rispettivamente, gli atti Senato n. 614 e n. 681) troverebbero facilità di attuazione in una Regione riequilibrata e ristrutturata secondo criteri di omogeneità socio-economica.

Un'altra conseguenza non trascurabile sarebbe quella per cui tali modifiche darebbero un contributo alla razionalizzazione della spesa pubblica.

Il riassetto organico dell'intera regione Abruzzo sarebbe il primo in Italia e rientra in quel generale movimento di riforma delle istituzioni tendente a renderle più rispondenti agli interessi generali della collettività.

La proposta si articola su cinque province e la città metropolitana Chieti-Pescara.

1) La provincia di Teramo rimane pressochè identica; solo il comune di Silvi viene aggregato all'Area metropolitana di Chieti-Pescara perchè ad essa omogeneo. È la provincia abruzzese attualmente più equilibrata con al centro il suo capoluogo, Teramo.

2) La città metropolitana Chieti-Pescara è centrata sull'area omogenea della Val Pescara, con una popolazione di 426.000 abitanti che riunisce la parte più popolosa delle due citate province di Chieti e di Pescara; in relazione ad una ripartizione delle funzioni amministrative, Pescara può mantenere quelle regionali, mentre Chieti

può assumere quelle della città metropolitana, in quanto verrebbe ad assumere una posizione centrale rispetto al suo territorio.

3) La provincia Frentana nasce su circa tre quarti del territorio dell'attuale provincia di Chieti e fa perno sull'area omogenea della Valle del Sangro. Chieti è fortemente decentrata rispetto al suo attuale territorio provinciale essendo situata all'estremo nord, mentre Lanciano come capoluogo del Frentano, in prossimità del Sangro, è in una posizione più vicina al centro.

4) La provincia dell'Aquila vede ridurre il suo territorio per la nascita della provincia del Centro Abruzzo e di quella della Marsica, ma riaggrega i circondari di Amatrice e di Antrodoco passati nel 1927 nel reatino. Con tale riorganizzazione la città dell'Aquila viene a situarsi al centro del suo territorio, rispetto alla situazione attuale che la vede fortemente decentrata nella parte nord della provincia, e per estensione rimane la provincia più grande.

5) La provincia del Centro Abruzzo nasce quasi interamente dall'attuale provincia dell'Aquila; interessa, inoltre, alcuni comuni attualmente della provincia di Chieti gravitanti su Castel di Sangro, i comuni dell'antica area Peligna dell'Alto Aventino attualmente nel chietino e i comuni della Valle dell'Orta, ora nella provincia di Pescara, ricompresi prima del 1927 nella circoscrizione del tribunale di Sulmona.

6) La provincia della Marsica, con capoluogo Avezzano, nasce interamente dalla provincia dell'Aquila e riaggrega, per omogeneità con la piana del Fucino, il comune di Borgorose attualmente nel reatino; anche Avezzano è in una posizione centrale rispetto al suo territorio.

I dati principali delle nuove circoscrizioni sono indicati nella tabella allegata.

Dopo il riassetto delle circoscrizioni provinciali si avrebbero nell'area montana interna tre province: L'Aquila, Avezzano e Sulmona, due delle quali (L'Aquila e Sulmona) con i territori più ampi e la

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

popolazione più modesta tra le province abruzzesi; sulla costa altre tre province, con la città metropolitana che presenta la minore estensione e il maggior numero di abitanti.


Osservando l'intero territorio, sulla base del parallelo mediano si avranno tre

province al nord e tre al sud (si veda la cartina n. 2).


Si realizza così un equilibrio praticamente perfetto, con i capoluoghi in posizione pressochè centrale rispetto ai propri territori, salvo Lanciano che, pur essendo alquanto eccentrica, non lo è quanto Chieti.

	N. Comuni	Superficie Kmq	Popolazione (Dati Istat 1981)	Popolazione (Dati Istat 1991)	Differenza
Teramo	46	1.927,6	259.009	265.446	+ 6.437
Città metropolitana Chieti- Pescara	54	1.340,16	412.532	426.481	+ 13.949
Lanciano	73	1.851,53	218.785	220.913	+ 2.128
L'Aquila	42	2.394,6	110.283	111.059	+ 776
Sulmona	65	2.266,66	110.892	107.907	- 2.985
Avezzano	36	1.912,79	126.189	130.652	+ 4.463
Totali . . .	316	11.693,34	1.237.690	1.262.458	+ 24.768

Cartina n° 1



Cartina n° 2



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La provincia di Teramo comprende i seguenti comuni: Alba Adriatica, Ancarano, Arsitia, Atri, Basciano, Bellante, Bisenti, Campli, Canzano, Castel Castagna, Castellalto, Castelli, Castiglione Messer Raimondo, Castilenti, Cellino Attanasio, Cermignano, Civitella del Tronto, Colledara, Colonnella, Controguerra, Corropoli, Cortino, Crognaleto, Fano Adriano, Giulianova, Isola del Gran Sasso d'Italia, Martinsicuro, Montefino, Montorio al Vomano, Morro d'Oro, Mosciano Sant'Angelo, Nereto, Notaresco, Penna Sant'Andrea, Pietracamela, Pineto, Rocca Santa Maria, Roseto degli Abruzzi, Sant'Egidio alla Vibrata, Sant'Omero, Teramo, Torano Nuovo, Torricella Sicura, Tortoreto, Tossicia, Valle Castellana.

Art. 2.

1. È istituita la città metropolitana Chieti-Pescara.

2. La città metropolitana di cui al comma 1 comprende i seguenti comuni:

a) Silvi, già appartenente alla provincia di Teramo;

b) Alanno, Brittolli, Cappelle sul Tavo, Carpineto della Nora, Catignano, Cepagatti, Città Sant'Angelo, Civitaquana, Civitella Casanova, Collecervino, Cugnoli, Elice, Farindola, Lettomanoppello, Loreto Aprutino, Manoppello, Montebello di Bertona, Montesilvano, Moscufo, Nocciano, Penne, Pescara, Pianella, Picciano, Rosciano, Scafa, Serramonacesca, Spoltore, Turrialignani, Vicoli, Villa Celiera, già appartenenti alla provincia di Pescara;

c) Ari, Bucchianico, Canosa Sannita, Casacanditella, Casalcontrada, Chieti, Crecchio, Fara Filiorum Petri, Francavilla

al Mare, Giuliano Teatino, Miglianico, Ortona, Pretoro, Rapino, Ripa Teatina, Roccamontepiano, San Giovanni Teatino, San Martino sulla Marrucina, Tollo, Torrevecchia Teatina, Vacri, Villamagna, già appartenenti alla provincia di Chieti.

Art. 3.

1. È istituita la provincia Frentana, con capoluogo Lanciano.

2. La provincia Frentana comprende i seguenti comuni, già appartenenti alla provincia di Chieti: Altino, Archi, Arielli, Atesa, Bomba, Borrello, Carpineto Sinello, Carunchio, Casalanguida, Casalbordino, Casoli, Castel Frentano, Castelguidone, Castiglione Messer Marino, Celenza sul Trigno, Civitaluparella, Civitella Messer Raimondo, Colledimezzo, Cupello, Dogliola, Fallo, Fara San Martino, Filetto, Fossacesia, Fraine, Fresagrandinaria, Frisa, Furci, Gessopaleana, Gissi, Guardiagrele, Guilmi, Lanciano, Lentella, Liscia, Montazzoli, Montebello sul Sangro, Monteferrante, Montelapiano, Monteodorisio, Mozzagrogna, Orsogna, Paglieta, Palmoli, Palombaro, Pennadomo, Pennapiedimonte, Perano, Pietraferrazzana, Poggiofiorito, Pollutri, Rocca San Giovanni, Roccascalegna, Roccaspinalveti, Roio del Sangro, Rosello, San Buono, San Giovanni Lipioni, San Salvo, Santa Maria Imbaro, Sant'Eusanio del Sangro, San Vito Chietino, Scerni, Schiavi di Abruzzo, Torino di Sangro, Tornareccio, Torrebruna, Torricella Peligna, Treglio, Tuffillo, Vasto, Villafonsina, Villa Santa Maria.

Art. 4.

1. La provincia di L'Aquila comprende i seguenti comuni:

a) Barete, Barisciano, Cagnano Amiterno, Calascio, Campotosto, Capitignano, Caporciano, Carapelle Calvisio, Castel del Monte, Castelvecchio Calvisio, Collepietro, Fagnano Alto, Fontecchio, Fossa, L'Aquila, Lucoli, Montereale, Navelli, Ocre, Pizzoli, Poggio Picenze, Prata d'Ansidonia, Rocca di

Cambio, Rocca di Mezzo, San Demetrio ne' Vestini, San Pio delle Camere, Sant'Eusanio Forconese, Santo Stefano di Sessanio, Scoppito, Tione degli Abruzzi, Tornimparte, Villa Sant'Angelo;

b) Accumoli, Amatrice, Antrdoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano, Posta, già appartenenti alla provincia di Rieti.

Art. 5.

1. È istituita la provincia del Centro Abruzzo, con capoluogo Sulmona.

2. La provincia del Centro Abruzzo comprende i seguenti comuni:

a) Acciano, Alfedena, Anversa degli Abruzzi, Ateleta, Barrea, Bugnara, Campo di Giove, Cansano, Capestrano, Castel di Ieri, Castel di Sangro, Castelvechio Subequo, Civitella Alfedena, Cocullo, Corfinio, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, Introdacqua, Molina Aterno, Ofena, Opi, Pacentro, Pescasseroli, Pescocostanzo, Pettorano sul Gizio, Pratola Peligna, Prezza, Raiano, Rivisondoli, Roccacasale, Rocca Pia, Roccaraso, San Benedetto in Perillis, Scanno, Scontrone, Secinaro, Sulmona, Villalago, Villa Santa Lucia degli Abruzzi, Villetta Barrea, Vittorito, già appartenenti alla provincia di L'Aquila;

b) Colledimacine, Gamberale, Lama dei Peligni, Lettopalena, Montenerodomo, Palena, Pizzoferrato, Quadri, Taranta Peligna, già appartenenti alla provincia di Chieti;

c) Abbateggio, Bolognano, Bussi sul Tirino, Caramanico Terme, Castiglione a Casauria, Corvara, Pescosansonesco, Pietranico, Popoli, Roccamorice, Salle, Sant'Eufemia a Maiella, San Valentino in Abruzzo Citeriore, Tocco da Casauria, Torre de' Passeri, già appartenenti alla provincia di Pescara.

Art. 6.

1. È istituita la provincia della Marsica, con capoluogo Avezzano.

2. La provincia della Marsica comprende i seguenti comuni:

a) Aielli, Avezzano, Balsorano, Bisegna, Canistro, Capistrello, Cappadocia, Carsoli, Castellafiume, Celano, Cerchio, Civita d'Antino, Civitella Roveto, Collarmele, Collelongo, Gioia dei Marsi, Lecce dei Marsi, Luco dei Marsi, Magliano de' Marsi, Massa d'Albe, Morino, Oricola, Ortona dei Marsi, Ortucchio, Ovindoli, Pereto, Pescina, Rocca di Botte, San Benedetto dei Marsi, Sante Marie, San Vincenzo Valle Roveto, Scurcola Marsicana, Tagliacozzo, Trasacco, Villavallelonga, già appartenenti alla provincia di L'Aquila;

b) Borgorose, già appartenente alla provincia di Rieti.

Art. 7.

1. Le elezioni dei nuovi consigli provinciali e metropolitano hanno luogo in concomitanza con le elezioni per il rinnovo dei consigli provinciali nel restante territorio nazionale.

Art. 8.

1. Sino all'elezione dei nuovi consigli, i provvedimenti necessari per la costituzione e l'immediato funzionamento degli uffici delle nuove amministrazioni sono adottati dai Commissari straordinari nominati dal Ministro dell'interno.

2. Dei provvedimenti adottati è data continua e tempestiva informazione al Ministro dell'interno.

Art. 9.

1. Il personale delle nuove province e della città metropolitana è tratto, per quanto possibile, dagli enti che attualmente gestiscono i servizi sul territorio delle province preesistenti.

Art. 10.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Ministri competenti, con propri decreti, sentite le regioni Abruzzo e Lazio, emanano per quanto di competenza i provvedimenti occorrenti per l'attuazione della legge medesima, sia in riferimento alla separazione patrimoniale ed al riparto e delle attività e passività tra le province e la città metropolitana interessate, che alla istituzione e ristrutturazione degli uffici e degli organi di loro competenza nelle nuove circoscrizioni provinciali e metropolitana ed all'esercizio delle corrispondenti funzioni sino alla entrata in funzione delle predette istituzioni.

Art. 11.

1. Le spese per i locali e per il funzionamento degli uffici ed organi provinciali dello Stato gravano sui capitoli stanziati nel bilancio dello Stato per le spese dei corrispondenti uffici ed organi.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.